



COMUNE DI GALLICANO

Provincia di Lucca

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 31

SEDUTA DEL 27.08.2014

OGGETTO: ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014 - APPROVAZIONE

L'anno **duemilaquattordici** e questo giorno **ventisette** del mese di **agosto** alle ore **21.00**, nella residenza comunale, previa convocazione nei modi e nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il consiglio comunale, sotto la presidenza del dott. David Saisi, nella sua qualità di sindaco e con la partecipazione del segretario generale dott.ssa Silvana Citti.

All'appello risultano presenti n. 12 consiglieri comunali ed assenti, sebbene debitamente convocati, n. 1 consiglieri, come segue:

1 - DAVID SAISI	Presente	10 - ITALO BURRELLI	Assente*	
2 - DINO PONZIANI	Presente	11 - MARIA STELLA ADAMI	Presente	
3 - MAURIZIO BACCHINI	Presente	12 - ANTONELLA PELLEGRINOTTI	Presente	
4 - LARA BARBI	Presente	13 - DANIELE VENTURINI	Presente	
5 - ANNA LORENZI	Presente			
6 - MARIA PAOLA SIMI	Presente			
7 - SILVIA SIMONINI	Presente			
8 - RICCARDO RIGALI	Presente			
9 - ELEONORA VANNUCCI	Presente			

*assente giustificato

Risultano essere presenti alla seduta gli assessori esterni, senza diritto di voto, Serena Da Prato e Raffaella Rossi

Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell'adunanza in prima convocazione, ai sensi dell'art. 56 dello statuto comunale,

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, a firma del responsabile del settore ragioneria procede al suo esame;
- si da atto che i presenti sono n. 11, essendo uscito, dopo l'appello, il consigliere Silvia Simonini;
- introdotto dal presidente l'argomento, si registrano i sotto riportati interventi per il cui testo integrale si fa rinvio al verbale originale, così come risultante dalla registrazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal n. 639 al n. 705 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Considerato che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- TARI (tassa sui rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- TASI (tributo sui servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, destinata a finanziare i servizi indivisibili comunali;
- IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore dell'immobile, con esclusione delle abitazioni principali non appartenenti alle categorie A1, A8, A9;

preso atto della suddivisione per "argomenti" dei commi dell' art. 1 della legge 147 del 27.12.2013 (legge stabilità 2014) e delle successive modifiche ed integrazioni introdotte dal D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, come segue:

- commi da 639 a 640, istituzione IUC (imposta unica comunale);
- commi da 641 a 668, TARI (componente tassa sui rifiuti);
- commi da 669 a 681, TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705, disciplina generale componenti TARI e TASI, salvaguardia disciplina dell'IMU.

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della citata legge 147/2013, come modificati dal D.L. 16/2014:

- *comma 669* - il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- *comma 670* - sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- *comma 671* - la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- *comma 672* - in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;
- *comma 676* - l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- *comma 677* - il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia d'immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;
- *comma 678* - per i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo;
- *comma 679* - il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
 - abitazioni con unico occupante;
 - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
 - locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibite a uso stagionale o a uso non continuativo ma ricorrente;
 - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi l'anno, all'estero;
 - fabbricati rurali a uso abitativo;

- superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa;
- *comma 681* - nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
- *comma 682* - con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina tra l'altro, per quanto riguarda la tariffa per i servizi indivisibili (TASI):
 - a) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - b) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- *comma 683* - il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, fra l'altro, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati materia ai sensi del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- *comma 688* - Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno;
- *comma 692* - Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Considerato che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, disciplinano con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

visto l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che al sostituito comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tra l'altro, che il termine per deliberare le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti concernenti le entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

richiamato il decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014) che dispone il differimento dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014 al 30 aprile 2014;

visto l'articolo 2-bis del Decreto Legge 06 marzo 2014 n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'anno 2014 è ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

Richiamate le sotto indicate deliberazioni del consiglio comunale:

- n. 27 del 27 agosto 2014, con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC) e sue componenti: tassa sui rifiuti (TARI), tributo per i servizi indivisibili (TASI), imposta municipale propria (IMU);
- n. 29 del 27 agosto 2014, con la quale sono state determinate le tariffe e delle agevolazioni interenti la tassa sui rifiuti (TARI);
- n. 30 dell'11 luglio 2014, con la quale sono state determinate le aliquote dell'imposta comunale propria (IMU).

Dato atto che in base all'art. 4 (Parte III) del regolamento sopra richiamato il consiglio comunale è tenuto ad individuare, ai sensi dell'art.1, comma 682, lettera b) punto 2 della legge 147/2013, i servizi indivisibili con l'indicazione dei relativi costi alla cui copertura (parziale) è destinato il gettito della tassa.

Ritenuta l'opportunità di privilegiare misure alternative di sostegno a favore di soggetti in situazioni di disagio economico mediante agevolazioni collegate all'effettiva situazione economica del nucleo familiare e di non avvalersi pertanto della facoltà di applicare l'ulteriore incremento delle aliquote dal 2,5 per mille al 3,3 per mille per la TASI sull'abitazione principale e dal 10,6 per mille fino all'11,4 per mille per le altre abitazioni ai fini dell'IMU destinato a finanziare detrazioni TASI.

Preso atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012 le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Visto l'articolo 2-bis del Decreto Legge 06 marzo 2014 n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, che proroga, per l'anno 2014, al 31 luglio il termine per l'approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visti gli artt. 42 e 141 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) per l'anno 2014:

- **ALIQUOTE**

<p>ABITAZIONI PRINCIPALI e RELATIVE PERTINENZE, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, ivi comprese anche le abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;</p>	<p>0,1 (zerovirgolauno) per cento</p>
<p>FABBRICATI DIVERSI DA QUELLI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE, COMPRESO I FABBRICATI CATEGORIA "D"</p> <p>Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In questi casi è fissata al 10 (dieci) per cento, la quota da versarsi a carico dell'occupante.</p>	<p>0,1 (zerovirgolauno) per cento</p>
<p>AREE EDIFICABILI per le quali è fissata l'aliquota IMU nella misura massima originariamente prevista del 10,6 per mille;</p>	<p>0.0 (zero) per cento</p>

- **DETRAZIONI** **(non sono previste detrazioni)**

3. DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento previsti nel bilancio di previsione 2014:

Voce di bilancio	Previsione	Servizio
Gestione beni demaniali e patrimoniali	81.979	01 05
Viabilità, circolazione stradale e servizi relativi	245.174	08 01
Illuminazione pubblica e servizi connessi	187.943	08 02
Servizi di Protezione Civile	16.439	09 03
Assistenza beneficienza servizi diversi	180.147	10 04
Servizi Cimiteriali	35.391	11 05

4. DI DARE ATTO che a fronte di un costo complessivo di gestione dei servizi ed attività sopra individuate, per la parte non coperta da tributi, imposte e contribuzioni alternative, per oltre € 700.000 di spesa, il gettito preventivato del tributo in oggetto è di € 204.000,00.
5. DI DARE ATTO del rispetto del vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
6. LE SCADENZE di versamento della TASI, per l'anno di riferimento, sono le quelle individuate nel Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC).
7. DI PUBBLICARE la presente deliberazione, relativamente alla scadenza ed al numero delle rate di versamento del tributo, anche sul sito internet istituzionale dell'Ente, almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata.
8. DI DARE ATTO, a norma dell'art.13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2012, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica mediante l'inserimento del testo dei medesimi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n.360.
9. DI TRASMETTERE, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art.52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di 30 giorni dalla data della sua esecutività, e, comunque, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014.

10. DI DARE ATTO che è stato individuato, quale responsabile del tributo, il responsabile dei servizi finanziari, rag. Manuela Torelli e che alla stessa sono stati attribuite tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative vigenti ivi compreso l'attivazione di adeguate misure di comunicazione e informazione nei confronti dei contribuenti in ordine all'istituzione del tributo e alle relative modalità di versamento.
11. DI PRENDERE ATTO che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della Regione Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni.
12. DI DARE ATTO che le aliquote TASI approvate con il presente atto deliberativo decorrono dal 1° gennaio 2014.

- Chiusa la discussione, il presidente pone in votazione la sopra riportata proposta di deliberazione che viene APPROVATA dal consiglio comunale, avendo ottenuto su:

n. 11 presenti, n. 8 votanti e n. 3 astenuti (Antonella Pellegrinotti, Maria Stella Adami, Daniele Venturini)

n. 8 voti favorevoli, resi in forma palese

Il presidente, ne fa analoga proclamazione;

- Quindi;
- Stante l'urgenza;

n. 11 presenti, n. 11 votanti

n. 11 voti favorevoli, resi in forma palese;

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000.

COMUNE DI GALLICANO
-PROV. DI LUCCA-

Proposta deliberazione C.C.

Art.49 D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000

OGGETTO: ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014 - APPROVAZIONE

UFFICIO PROPONENTE RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole:

- In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Gallicano, li 27.08.2014

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Manuela Torelli

UFFICIO RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole:

- In ordine alla regolarità in linea contabile della deliberazione.

Gallicano, li 27.08.2014

F.to IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
Rag. Manuela Torelli

Letto e sottoscritto, all'originale dal presidente e dal segretario comunale.

IL PRESIDENTE

Dott.David Saisi

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Silvana Citti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, oggi è stata pubblicata, in copia, all'albo pretorio del comune di Gallicano, dove vi rimarrà per 15 giorni.

Gallicano,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Carolina Gragnani
.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.

Lì,.....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO

Dott.ssa Carolina Gragnani
.....

COMUNE DI GALLICANO

N. Registro Pubblicazione degli Atti,
pubblicato dal al

F.to **IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO**
Dott.ssa Carolina Gragnani
.....